

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 369 del 04 Dicembre 2023

OGGETTO: Procedimento ex art. 21-bis legge n. 287/1990 dinnanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e giudizio dinnanzi al Tar Puglia Sede di Bari r.g. 874/2023 promosso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Conferimento di incarico di assistenza e resistenza in giudizio e atto di impegno.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1717 del 29 novembre 2023 avente ad oggetto: "L.R. n. 20 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia regionale AGER Puglia", con la quale la Giunta Regionale ha affidato all'Avv. Angelo Pansini l'incarico di Direttore Generale

CONSIDERATO

- che in data 5 maggio 2023 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 21-bis della l. n. 287/1990, ha comunicato all'AGER e alla Regione Puglia un parere motivato in merito alle Deliberazioni n. 4 del 29 marzo 2023 del Comitato dei Delegati di AGER Puglia e n. 78 del 29 marzo 2023 per l'acquisto da parte di AGER Puglia del 40% del capitale sociale di Aseco S.p.A. ("ASECO") da Acquedotto Pugliese S.p.A. ("Acquedotto Pugliese" o "AQP") e l'affidamento delle attività di realizzazione e gestione di impianti per il trattamento della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi ad ASECO nel quale ha evidenziato che l'operazione in esame non soddisfaceva il c.d. vincolo di scopo di cui all'art. 4, comma 1, TUSPP, ai sensi del quale l'acquisto di una partecipazione o la costituzione di una società da parte di un'amministrazione pubblica è legittimo qualora strettamente necessario allo svolgimento dei suoi fini istituzionali;
- che con successivo Ricorso ex art. 21-bis legge n. 287/1990 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato conveniva l'Ager Puglia e la Regione Puglia dinnanzi Tar Puglia Sede di Bari nel giudizio r.g. 874/2023 per l'annullamento delle Deliberazioni n. 4 del 29 marzo 2023 del Comitato dei Delegati di AGER Puglia e n. 78 del 29 marzo 2023 e, per quanto possa occorrere anche della Deliberazione n. 1 del 3 marzo 2023 del

Direttore Generale di AGER Puglia per l'acquisto da parte di AGER Puglia del 40% del capitale sociale di Aseco S.p.A. ("ASECO") da Acquedotto Pugliese S.p.A. ("Acquedotto Pugliese" o "AQP") e l'affidamento delle attività di realizzazione e gestione di impianti per il trattamento della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi ad ASECO e di tutti gli atti presupposti e connessi;

- che l'assistenza dell'Ager dinnanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel procedimento ex art. 21-bis legge n. 287/1990 e la costituzione nel giudizio dinnanzi al Tar Puglia Sede di Bari r.g. 874/2023 è ritenuta conforme all'interesse pubblico e alle finalità individuate dalla L.R. n. 20/2016 s.m.i. e, pertanto, occorre procedere al conferimento d'incarico per l'assistenza e la resistenza in giudizio, al fine di perfezionare lo ius postulandi nonché di determinare le condizioni di incarico;
- con comunicazione del 26/05/2023 acquisita con prot. 2868 del 29/05/2023 il prof. Fabio Cintioli e l'Avv. Dario Ruggiero dello Studio Cintioli & Associati – Avvocati con sede in Via Vittoria Colonna, 32 – 00193 Roma (RM), Codice Fiscale e p.iva 12123601002 Pec scea@pec.it, hanno formalmente espresso la disponibilità ad accettare l'incarico di assistenza dell'Ager dinnanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel procedimento ex art. 21-bis legge n. 287/1990 alle condizioni di cui alla convenzione, che si allega al presente atto e di cui costituisce parte integrante, e in particolare, considerata la complessità della questione, per l'onorario unico di Euro 20.000,00 (Euro ventimila,00), comprensivo di R.s.g. 15%, oltre CAP, IVA e spese vive documentate anche in deroga ai parametri minimi stabiliti dal Decreto Commissariale n. 7/2017, per tutti i giudizi, al fine di contemperare l'esigenza tecnica della difesa con quella di contenimento degli oneri economici a carico dell'Agenzia;
- con comunicazione del 20/09/2023 il prof. Fabio Cintioli e l'Avv. Dario Ruggiero dello Studio Cintioli & Associati – [REDACTED] hanno formalmente espresso la disponibilità ad accettare l'incarico di difesa dell'Ager nel giudizio dinnanzi al Tar Puglia Sede di Bari r.g. 874/2023 alle condizioni di cui alla convenzione, che si allega al presente atto e di cui costituisce parte integrante, e in particolare, considerata la complessità della questione, per l'onorario unico di Euro 15.000,00 (Euro quindicimila,00), comprensivo di R.s.g. 15%, oltre CAP, IVA e spese vive documentate anche in deroga ai parametri minimi stabiliti dal Decreto Commissariale n. 7/2017, per tutti i giudizi, al fine di contemperare l'esigenza tecnica della difesa con quella di contenimento degli oneri economici a carico dell'Agenzia;
- con comunicazione del 25/10/2023 l'Avv. Marco Lancieri [REDACTED] ha formalmente espresso la disponibilità ad accettare l'incarico di difesa dell'Ager nel giudizio dinnanzi al Tar Puglia Sede di Bari r.g. 874/2023 alle condizioni di cui alla convenzione, che si allega al presente atto e di cui costituisce parte integrante, e in particolare, considerata la complessità della questione, per l'onorario unico di Euro 8.000,00 (Euro ottomila,00), oltre R.s.g. 15%, CAP, IVA e spese vive documentate anche in deroga ai parametri minimi stabiliti dal Decreto Commissariale n. 7/2017, per tutti i giudizi, al fine di contemperare l'esigenza tecnica della difesa con quella di contenimento degli oneri economici a carico

dell'Agenzia.

DATO ATTO

- che occorre, pertanto, impegnare l'importo complessivo di Euro 25.376,00 di cui Euro 20.0000 a titolo di onorario e R.s.g. 15%, Euro 800,00 per cassa professionale ed Euro 4.576,00 per IVA sul Bilancio di previsione dell'Agenzia 2023/2025 Esercizio 2023 – Capitolo 100 art. 1 rubricato “*Consulenze legali*” in favore dello Studio Cintioli & Associati – Avvocati per l'assistenza dell'Ager dinnanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel procedimento ex art. 21-bis legge n. 287/1990;
- che occorre, pertanto, impegnare l'importo complessivo di Euro 19.032,00 di cui Euro 15.000,00 a titolo di onorario e R.s.g. 15%, Euro 600,00 per cassa professionale ed Euro 3.432,00 per IVA sul Bilancio di previsione dell'Agenzia 2023/2025 Esercizio 2023 – Capitolo 100 art. 1 rubricato “*Consulenze legali*” in favore dello Studio Cintioli & Associati – Avvocati per l'assistenza dell'Ager nel giudizio dinnanzi al Tar Puglia Sede di Bari r.g. 874/2023;
- che occorre, pertanto, impegnare l'importo complessivo di Euro 11.672,96 di cui Euro 8.000,00 a titolo di onorario, Euro 1.200,00 a titolo di R.s.g., Euro 368,00 per cassa professionale ed Euro 2.104,96 per IVA sul Bilancio di previsione dell'Agenzia 2023/2025 Esercizio 2023 – Capitolo 100 art. 1 rubricato “*Consulenze legali*” in favore dell'Avv. Marco Lancieri per l'assistenza dell'Ager nel giudizio dinnanzi al Tar Puglia Sede di Bari r.g. 874/2023.

VISTO:

- il D. Lgs 267/2000;
- la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1717 del 29/11/ 2023.

Tutto quanto su premesso

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI CONFERIRE** l'incarico di assistenza dell'Ager dinnanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel procedimento ex art. 21-bis legge n. 287/1990 all'Avv. Prof. Fabio Cintioli [redacted] e all'Avv. Dario Ruggiero [redacted]
[redacted] condizioni di incarico sopra indicate ed esplicitate nella convenzione allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante;
2. **DI CONFERIRE** l'incarico di difesa dell'Ager nel giudizio dinnanzi al Tar Puglia Sede di Bari r.g. 874/2023 promosso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato all'Avv. Prof. Fabio Cintioli [redacted] e l'Avv. Dario Ruggiero [redacted]

[redacted] e all'Avv. Marco Lancieri [redacted]
[redacted] alle condizioni di incarico sopra indicate ed esplicitate nella convenzione allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante;

3. **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di Euro 25.376,00 di cui Euro 20.0000 a titolo di onorario e R.s.g. 15%, Euro 800,00 per cassa professionale ed Euro 4.576,00 per IVA sul Bilancio di previsione dell'Agenzia 2023/2025 Esercizio 2023 – Capitolo 100 art. 1 rubricato “Consulenze legali” in favore dello Studio Cintioli & Associati – Avvocati per l'assistenza dell'Ager dinnanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel procedimento ex art. 21-bis legge n. 287/1990;
4. **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di Euro 19.032,00 sul Bilancio di previsione dell'Agenzia 2023/2025 - Esercizio 2023 – Capitolo 100 art. 1 rubricato “*Consulenze legali*”, in favore dello Studio Cintioli & Associati – Avvocati per la difesa dell'Ager nel giudizio dinnanzi al Tar Puglia Sede di Bari r.g. 874/2023;
5. **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di Euro 11.672,96 sul Bilancio di previsione dell'Agenzia 2023/2025 Esercizio 2023 – Capitolo 100 art. 1 rubricato “*Consulenze legali*” in favore dell'Avv. Marco Lancieri per la difesa dell'Ager nel giudizio dinnanzi al Tar Puglia Sede di Bari r.g. 874/2023.
6. **DI NOTIFICARE** a mezzo pec il presente provvedimento ai professionisti incaricati;
7. **DI NOTIFICARE** a mezzo pec allo Studio Cintioli & Associati – Avvocati il presente provvedimento;
8. **DI PUBBLICARE** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
9. **DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sottosezione “*Provvedimenti Direttore Generale*”.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Angelo Pansini

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO**TRA**

L'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (c.f. 93473040728), in persona del Direttore Generale ad interim, Avv. Angelo Pansini (Codice Fiscale PNSNGL77L06A662G), domiciliato presso la sede dell'Ente, in Via delle Magnolie 6-8 Modugno (BA), in seguito Agenzia

e

l'Avv. Prof. Fabio Cintioli [redacted] e **l'Avv. Dario Ruggiero** pec

e

l'Avv. Marco Lancieri [redacted]
[redacted] in seguito professionisti

Premesso

che le parti, come innanzi indicate, intendono con il presente atto disciplinare il rapporto di affidamento dell'incarico professionale relativamente all'assistenza dell'Ager nel procedimento ex art. 21-bis legge n. 287/1990 dinnanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla difesa dell'AGER nel Giudizio dinnanzi al Tar Puglia Sede di Bari r.g. 874/2023 promosso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

- L'Agenzia affida all'Avv. Prof. Fabio Cintioli e all'Avv. Dario Ruggiero dello [redacted] Avvocati, che accettano, l'incarico di rappresentarla e difenderla nel procedimento ex art. 21-bis legge n. 287/1990 dinnanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- L'Agenzia affida all'Avv. Prof. Fabio Cintioli e all'Avv. Dario Ruggiero dello Studio Cintioli & Associati – Avvocati e all'Avv. Marco Lancieri, che accettano, l'incarico di rappresentarla e difenderla nel Giudizio dinnanzi al Tar Puglia Sede di Bari r.g. 874/2023 promosso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'annullamento delle Deliberazioni n. 4 del 29 marzo 2023 e n. 78 del 29 marzo 2023 del Comitato dei Delegati di AGER Puglia e, per quanto possa occorrere anche della Deliberazione n. 1 del 3 marzo 2023 del Direttore Generale di AGER Puglia per l'acquisto da parte di AGER Puglia del 40% del capitale sociale di Aseco S.p.A. ("ASECO") da Acquedotto Pugliese S.p.A. ("Acquedotto Pugliese" o "AQP") e l'affidamento delle attività di realizzazione e gestione di impianti per il trattamento della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi ad ASECO e di tutti gli atti presupposti e connessi.

ART. 2) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

- Il compenso per le prestazioni professionali inerente tutte l'incarico di assistenza dell'Ager nel procedimento ex art. 21-bis legge n. 287/1990 dinnanzi all'Autorità Garante della Concorrenza all'Avv. Prof. Fabio Cintioli e all'Avv.

Dario Ruggiero dello Studio Cintioli & Associati – Avvocati viene così pattuito nell'onorario forfettario Euro 25.376,00 (Euro venticinquemilatrecentosettantasei,00), comprensivo di R.s.g. 15%, CAP e IVA , anche in deroga ai parametri minimi stabiliti dal Decreto Commissariale n. 7/2017, oltre spese vive documentate.

- Il compenso per le prestazioni professionali inerente tutte incarico di rappresentanza e difesa nel Giudizio dinnanzi al Tar Puglia Sede di Bari r.g. 874/2023 all'Avv. Prof. Fabio Cintioli e all'Avv. Dario Ruggiero dello Studio Cintioli & Associati – Avvocati viene così pattuito nell'onorario forfettario Euro 19.032,00 (Euro dicianovemilatrentadue,00), comprensivo di R.s.g. 15%, CAP e IVA, anche in deroga ai parametri minimi stabiliti dal Decreto Commissariale n. 7/2017, oltre spese vive documentate.
- Il compenso per le prestazioni professionali inerente tutte il presente incarico di rappresentanza e difesa nel Giudizio dinnanzi al Tar Puglia Sede di Bari r.g. 874/2023 all'Avv. Marco Lancieri viene così pattuito nell'onorario forfettario Euro 11.672,96 (Euro undicimilaseicentosettantadue,96), comprensivo di R.s.g. 15%, CAP e IVA, anche in deroga ai parametri minimi stabiliti dal Decreto Commissariale n. 7/2017, oltre spese vive documentate.

Le spese vive eventualmente e ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte per le udienze) saranno rimborsate, a richiesta, purchè adeguatamente documentate.

Ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile e l.n. 205/2017 (cd. equo compenso), i professionisti riconoscono che la misura del compenso come concordata è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiarano di essere integralmente soddisfatti.

Resta inteso che, qualora l'incarico dovesse esaurirsi prima del deposito del provvedimento conclusivo da parte dell'Autorità adita, il compenso pattuito sarà proporzionalmente ridotto in base ai seguenti criteri:

- conclusione dell'incarico nella fase di studio della controversia: riconoscimento di un quarto del compenso concordato;
- conclusione dell'incarico nella fase introduttiva della controversia: riconoscimento di un mezzo del compenso concordato;
- conclusione dell'incarico nella fase istruttoria della controversia: riconoscimento di tre quarti del compenso concordato;
- conclusione dell'incarico nella fase decisoria della controversia: riconoscimento dell'intero importo concordato.

Qualora l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore di AGER.

ART. 3) MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso stabilito all'art. 2 della presente convenzione di incarico verrà corrisposto a seguito di fattura emessa a completamento dell'incarico ricevuto, vale a dire dopo la conclusione del procedimento e il documentato deposito in Cancelleria del provvedimento giurisdizionale che conclude il procedimento. I professionisti incaricati potranno

richiedere un acconto nella misura massima del 50% dell'importo stabilito con la presente convenzione all'avvenuta fase di introduzione e costituzione in giudizio, previa emissione di apposita fattura.

ART. 4) ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

I professionisti sono tenuti all'osservanza di leggi, normative e giurisprudenza che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

I professionisti devono far pervenire all'Agenzia Regionale la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la stessa, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (atti e memorie proprie, motivi aggiunti, atti e memorie delle controparti, provvedimenti del giudice) nonché l'attività svolta in udienza ed i rinvii della causa, nonché ad informarsi da questa dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

ART. 5) OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI

I Professionisti si obbligano

- a comunicare prontamente all'Agenzia l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno dell'Agenzia prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia, oltre a dichiarare di non averne di pregressi; sono fatte salve le ipotesi in cui sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte dell'Agenzia, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interessi;
- a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del presente contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 1423 del 4 luglio 2014, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
- a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti ed alle somme liquidate a titolo di spese processuali in caso di loro soccombenza.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni d'incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile e revocare il mandato conferito.

ART. 6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per l'effetto del D.Lgs. n. 196/2003 con il presente atto l'Avv. Prof. Fabio Cintioli e l'Avv. Dario Ruggiero dello Studio Cintioli & Associati – Avvocati e l'Avv. Marco Lancieri sono nominati, per conto del titolare Agenzia, responsabili esterni del trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari relativi al contenzioso affidatogli. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. citato l'Agenzia informa che i dati forniti dagli avvocati incaricati saranno trattati per le finalità

connesse all'espletamento dell'incarico e non saranno oggetto di diffusione. La nomina a responsabili esterni del trattamento avrà validità per il tempo di durata dell'incarico conferito e cesserà a completamento dell'incarico. I responsabili esterni saranno tenuti ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. n. 196/2003.

In particolare si impegnano a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. n. 196/03;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31 del medesimo decreto;
- informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;
- trasmettere tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante.

ART. 7) POLIZZA PROFESSIONALE

Lo Studio Cintioli & Associati – Avvocati dichiara di aver stipulato la polizza per la responsabilità professionale n. [REDACTED] con scadenza il 4/11/2024 e si impegna a tenere attiva la copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

L'Avv. Marco Lancieri dichiara di aver stipulato la polizza per la responsabilità professionale con Generali Ass.ni, n. [REDACTED] con scadenza 17/01/2024 e si impegna a tenere attiva la copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

ART. 8) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme del codice civile.

Bari 04/12/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Il professionista

Avv. Prof. Fabio Cintioli

Il Direttore Generale

Avv. Angelo Pansini

Avv. Dario Ruggiero

Avv. Marco Lancieri

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, il professionista dichiara di approvare specificatamente **gli artt. 2 (Determinazione del compenso), 3 (Modalità di pagamento), 4 (Modalità di espletamento dell'incarico), 5 (Obblighi dei professionisti), 6 (Trattamento dei dati personali) e 7 (Polizza professionale).**

Bari 04/12/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Il professionista

Avv. Prof. Fabio Cintioli

Il Direttore Generale

Avv. Angelo Pansini

Avv. Dario Ruggiero

Avv. Marco Lancieri